



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1763 del 07/07/2020

Classifica: **008.05.01**

Anno **2020**

(7188470)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE PARZIALE BIANCO SALVATORE PER RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI DI PAESAGGI AGRARI STORICI COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE (ART. 80 BIS DEL REGOLAMENTO FORESTALE) IN LOCALITA' "MONTE MORELLO" NEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO. PRATICA ARTEA N. 2020FORATBGBNCSVT74Po8D612Co480430201 - RIF AVI 26894
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

matluc00

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56";

I.3 - la L.R. n. 39 del 21/03/2000 "Legge forestale della Toscana" e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 "Regolamento Forestale della Toscana" e s.m.i.;

I.4 - le “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;

I.5 - la L.R. n. 30 del 19/03/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale. Modifiche alla L.R. 20/1194, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/200 ed alla L.R. 10/2010”;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 1681 del 28/06/2019 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la Posizione Organizzativa per la Pianificazione Strategica, con decorrenza 01/07/2019;

I.7 - l’Atto Dirigenziale n. 1011 del 07/05/2019 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale responsabile del procedimento, con decorrenza 13/05/2019.

(II)PREMESSO

II.1 - che in data 03/02/2020, acquisita con protocollo 4906 in data 04/02/2020, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione per il recupero ai fini produttivi di paesaggi agrari storici coinvolti da processi di forestazione ai sensi dell’art. 80 bis del Regolamento Forestale in località “Monte Morello” nel Comune di Sesto Fiorentino, trasmessa dal Dott. Arch. Bianco Salvatore;

II.2 - che il richiedente firmatario dell’istanza è il medesimo Bianco Salvatore, proprietario dei terreni oggetto di intervento;

II.3 - che l’istanza, alla quale è stato attribuito il n. di pratica ARTEA 2020FORATBGBNCSVT74P08D612C0480430201, riguarda le seguenti particelle catastali, con relative superfici di intervento, del Comune di Sesto Fiorentino: Foglio 10, Particelle 100 (00.22.20 ha), 123 (00.07.40 ha), 142 (00.08.80 ha), 156 (00.09.40 ha), 163 (00.01.99 ha), 165 (00.12.70 ha), 166 (00.00.17 ha), 167 (00.04.90 ha), 168 (00.00.10 ha), 169 (00.00.10 ha), 170 (00.03.10 ha), 198 (00.01.12 ha), per una superficie totale di 00.73.96 ha (dopo correzione con le integrazioni trasmesse);

II.4 - che l’intervento, suddiviso in aree distinte, prevede il recupero dei terreni ai fini della coltivazione di piccoli frutti, associata ad ortive ed erbe officinali mediante la ripulitura dell’appezzamento dalla vegetazione spontanea e il potenziamento del sistema di drenaggio delle acque superficiali; nel dettaglio gli interventi prevedono il taglio e la trinciatura totale (con mezzo dotato di trincia forestale) della componente arbustiva, il passaggio superficiale con ripper e successivo nuovo taglio con il trincia, lo spietramento e la lavorazione del terreno, mediante rippatura, ad una profondità maggiore di 80 cm laddove saranno messe a dimora i piccoli frutti, minore o uguale a 50 cm laddove saranno messe a dimora colture ortive, zafferano e piante officinali, la salvaguardia, il mantenimento e la valorizzazione di eventuali esemplari di piante agrarie, come Olivi, Ficus carica, Corbezzolo o altre piante di interesse agricolo; il progetto costituisce il completamento di un precedente intervento autorizzato (A.D. n. 2240 del 06/12/2016, integrato da A.D. n. 2340 del 19/12/2016) e portato a termine solo nella porzione a N della Via degli Ontani;

II.5 - che in data 24/02/2020 con prot. 8440, è stata inviata la richiesta della documentazione integrativa, o a correzione di quanto trasmesso, necessaria ai fini dell'avvio del procedimento;

II.6 - che in data 12/03/2020 con prot. 12042, è stata acquisita la richiesta di proroga dei termini per la consegna della documentazione integrativa;

II.7. - che in data 25/03/2020 con prot. 13349, in considerazione dell'emergenza legata alla pandemia di COVID-19, è stata inviata la comunicazione dell'accoglimento della richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa;

II.8 - che in data 20/04/2020 con prot. 16407, è stata acquisita la documentazione integrativa, risultata comunque largamente incompleta di quanto richiesto;

II. 9 - che in data 22/04/2020 con prot. 16407, è stata inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990;

II.10 - che in data 04/05/2020 con prot. 17598 è stata acquisita la richiesta di proroga dei termini per la formulazione delle osservazioni ai motivi ostativi comunicati;

II.11 - che in data 11/05/2020 con prot. 18289, sono state acquisite le osservazioni con la documentazione integrativa in risposta ai motivi ostativi, risultata ancora mancante della modulistica da trasmettere alla Regione Toscana per la valutazione di incidenza ambientale di competenza;

II.12 - che in data 13/05/2020, a seguito di colloquio telefonico, con prot. 18540, è stata acquisita la modulistica mancante;

II.13 - che in data 13/05/2020 con prot. 18645, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento;

II.14 - che in data 13/05/2020 con prot. 18648, è stata inviata la comunicazione dell'inserimento della modulistica, per la pre-valutazione di incidenza ambientale ai sensi dell' art. 88 della L.R. 30/2015, D.G.R. 916/2011, nel sistema SIGAF ARTEA alla Direzione Ambiente ed Energia, Settore Tutela della Natura e del Mare, della Regione Toscana;

II.15 - che in data 12/06/2020 è stata eseguita dal Responsabile del Procedimento (RdP) la ricognizione dei luoghi;

II.16 - che in data 06/07/2020 con prot. 26344 è stata acquisita la valutazione della suddetta Direzione Ambiente e Energia del fatto che "le incidenze rilevate sono da considerarsi non significative, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ...", prescrizioni interamente recepite nella parte dispositiva del presente provvedimento (lettere r - w del punto IV.2);

II.17 - che a seguito del completamento dell'istruttoria di merito, con nota n. 68/20 del 02/07/2020, il RdP ha espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere solo parzialmente favorevole con prescrizioni, interamente recepito nella parte dispositiva (punto IV.2) del presente provvedimento, in quanto, nonostante le rettifiche richieste, sono stati compresi nel recupero colturale terreni boscati nel 1954 e quindi non coltivati in tale data, diversamente da quanto previsto dalla lettera b) del co. 3 dell'art. 80 bis della D.P.G.R. 48/R/2003;

(III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.17 hanno espresso **esito parzialmente favorevole**;

III.2 - che il richiedente non ha ancora individuato il soggetto che eseguirà i lavori in previsti.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i. di:

- **diniegare** la trasformazione delle porzioni boscate delle particelle del foglio 10 (con le relative superfici tra parentesi) n. 142 (00.00.65 ha), 163 (00.01.99 ha), 165 (00.04.84 ha), 166 (00.00.10 ha) e 168 (00.00.07 ha), per una superficie totale pari a 00.07.68 ha, così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto;
- **autorizzare** la trasformazione delle aree boscate delle particelle del foglio 10 (con le relative superfici tra parentesi) 100 (00.22.20 ha), n. 123 (00.07.40 ha), 142 (00.08.15 ha), 156 (00.09.40 ha), 164 (00.01.98 ha), 165 (00.07.90 ha), 167 (00.04.90 ha), 168 (00.00.03 ha), 169 (00.00.10 ha), 170 (00.03.10 ha) e 198 (00.01.12 ha), per un totale di 00.66.28, così come individuate nella cartografia allegata, parte integrante del presente atto, con le seguenti prescrizioni:
 - a) siano rispettate le indicazioni riportate nella relazione tecnica del richiedente e nella relazione geologica del Dott. Geol. Luca Peruzzi, comprese le relative integrazioni;
 - b) in particolare, siano realizzate le opere di regimazione idraulica previste, nel rispetto delle altre prescrizioni impartite;
 - c) siano preservate e/o ripristinate le eventuali opere di sistemazione idraulico agraria esistenti (muretti, ciglionamenti, fossi, ecc.), garantendo la loro funzionalità nel tempo;
 - d) a tale proposito, dopo il taglio della vegetazione e prima di eseguire l'estirpazione degli apparati radicali, sia trasmesso il rilievo, anche sommario, dell'area, eseguito da un tecnico competente abilitato in materia, corredato di documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa, al fine di documentare la presenza e lo stato, o l'assenza, di opere di sistemazione idraulico agraria non precedentemente individuate a causa della folta copertura vegetale;
 - e) sia mantenuta una fascia di terreno saldo, libera dalle coltivazioni, di larghezza pari ad almeno 2 m dai cigli di sponda del tratto iniziale del Torrente Terzolle e dal ciglio della scarpata stradale lungo la S.P. n. 130;
 - f) sia mantenuto il profilo longitudinale attuale del terreno, senza l'esecuzione di significativi movimenti di terreno;
 - g) sia evitata la presenza di aree denudate, garantendo la copertura erbacea/vegetale permanente dell'intera superficie, anche colturale, al fine di limitare il deflusso delle acque di scorrimento e i conseguenti effetti dell'erosione ad esso legata;

- h) siano preservate dal taglio e dai danneggiamenti le eventuali piante in buone condizioni fitosanitarie e di stabilità che sarebbero oggetto di tutela ai sensi dell'art. 56 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i.;
- i) siano rispettate le Norme tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, sezione II del Titolo III del Regolamento Forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e s.m.i. (artt. 75, 76, 77 e 78), garantendo durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'innesco di fenomeni erosivi;
- j) siano comunicati dal richiedente, alla Città Metropolitana di Firenze, i dati identificativi della ditta esecutrice dei lavori prima dell'inizio dei medesimi;
- k) il materiale di risulta vegetale, potrà essere abbruciato in loco secondo le modalità indicate dall'art. 66 del Regolamento forestale, o dovrà essere conferito a discarica, in nessun caso dovrà essere accumulato a margine dell'area;
- l) sia conferito a discarica l'eventuale materiale di risulta lapideo e/o terroso, qualora non idoneo al reimpiego in loco;
- m) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate;
- n) l'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere gli interventi o di dettare ulteriori prescrizioni qualora si dovesse verificare danno forestale e/o idrogeologico;
- o) nel caso l'intervento non sia stato eseguito completamente, entro sessanta giorni prima della scadenza della validità della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento Forestale; in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio dei lavori;
- p) nel caso in cui l'attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dall'autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico;
- q) per quanto non espressamente segnalato, si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale;
- r) i lavori di taglio/trinciatura e di trasformazione dei terreni siano condotti, ai soli fini della tutela delle specie ornitiche, nel periodo agosto-marzo, in modo da rispettare il periodo riproduttivo dell'eventuale avifauna insediata;
- s) sulle particelle oggetto d'intervento siano salvaguardati, laddove tecnicamente possibile e nel caso non ostacolino lo sviluppo delle future colture, alcuni alberi camporili (sia di piante di interesse agricolo ma anche di specie forestali);
- t) sulle particelle oggetto d'intervento siano salvaguardati e conservati, laddove tecnicamente possibile e nel caso non ostacolino lo sviluppo delle future colture, tutti gli elementi lineari e puntuali del paesaggio agricolo: siepi, filari, fossati, piccoli stagni, formazioni riparie, muretti a secco;

- u) laddove presenti eventuali nuclei/individui di Robinia pseudoacacia, essi siano eradicati (ad es. mediante taglio intensivo quindicinale dei ricacci da aprile a ottobre), curando di evitare la loro propagazione mediante operazioni incaute che ne diffondano i propagoli;
- v) sia evitata, laddove tecnicamente possibile, nelle operazioni riguardanti la regimazione idraulica e le sistemazioni idraulico agrarie, l'artificializzazione delle superfici preferendo l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- w) per i successivi sfalci delle superfici recuperate, siano impiegate tecniche poco invasive (es.: sfalcio a partire dal centro dell'appezzamento procedendo verso la sua periferia, onde consentire la fuga degli animali protetti) a favore delle specie selvatiche protette;

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto;

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio.

(V) TUTELA

V.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lm

Firenze 07/07/2020

BELLOMO NADIA - P.O. PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”